

## Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare

N. 155/37-5-1-2016 di prot.

Roma, 26 maggio 2020

OGGETTO: PREVISIONI STRAORDINARIE INTRODOTTE/MODIFICATE DALLA L. 27/2020 E DAL D.L. 34/2020 (INTERVENUTI SUL D.L. 18/2020) IN MATERIA DI GESTIONE ASSENZE/PRESENZE DEL PERSONALE.

A

COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO
COMANDO DI STAZIONE (COMPRESO) E PARITETICI

LORO SEDI

Seguito fogli n. 155/8-1-2016 e n. 155/36-1-2016, datati rispettivamente 22 marzo e 20 maggio 2020.

- 1. La L. n. 27/2020 e il D.L. n. 34/2020, oltre a prevedere la cessione delle ferie (disciplinata con lettera del 20 maggio 2020) e la conferma del "lavoro agile", hanno prorogato e ampliato la fruibilità di taluni benefici già contemplati dal D.L. n. 18/2020, nonché introdotto alcune novità in materia di assenze. In particolare, si evidenzia l'incremento:
  - di 15 giorni (per un totale di 30 complessivi) del congedo parentale "straordinario con retribuzione al 50%", per il personale con figli fino a 12 anni o con figli disabili di qualsiasi età, la cui fruizione è estesa fino al 31 luglio 2020;
  - di 12 giorni di permesso (oltre gli ordinari 3 giorni mensili) per coloro cui spettano i benefici previsti dalla L. n. 104/92, da poter fruire nel bimestre maggio-giugno 2020;
  - della fascia d'età, ampliata da 0 a 16 anni (e non più tra 12 e 16 anni), dei minori per i quali è
    possibile chiedere il congedo parentale "straordinario senza retribuzione", valido per il
    periodo di sospensione delle attività didattiche;
  - di 1.000 euro del bonus per i servizi di baby-sitting, per un totale complessivo di 2.000 euro, utilizzabile, in alternativa al congedo parentale "straordinario con retribuzione al 50%", dal personale impiegato per le esigenze connesse con l'emergenza epidemiologica.
- I predetti testi normativi hanno introdotto inoltre:
  - la valutazione delle esigenze organizzative e di servizio del reparto di appartenenza nella concessione dei permessi aggiuntivi per l'assistenza a persone disabili<sup>1</sup>;
  - la previsione del diritto al "lavoro agile" (ove compatibile con le specifiche mansioni) per il personale in stato di immunodepressione o con familiari conviventi<sup>2</sup> in tale stato;
  - l'estensione, da 18 a 30 mesi oltre l'anno di riferimento, dei termini per la fruizione della licenza ordinaria spettante nel corrente anno (anni 2018, 2019 e 2020), qualora non sia stato possibile fruirla nei termini per indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica<sup>3</sup>.
- 3. Nel fornire un aggiornato compendio delle misure di gestione del personale per la fase emergenziale (schede in allegato, in sostituzione di quelle trasmesse il 22 marzo 2020), si precisa che i sistemi informativi di registrazione del servizio saranno aggiornati nei tempi necessari, mentre la Pubblicazione n. C-14 non sarà integrata, trattandosi di istituti temporanei.

d'ordine IL SOTTOCAPO DESIDATO MAGGIORE (Gen. D. Mario Cinque)

Al riguardo, si raccomanda di adottare ogni utile iniziativa velta ad agevolare la fruizione di tali permessi.

<sup>2</sup> La convivenza con familiare in stato di immunodepressione sarà attestata con autocertificazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, da produrre contestualmente alla domanda di ammissione all'istituto.

In proposito si richiamano le disposizioni vigenti sulla pianificazione annuale di reparto (PUB. n. C-14, presente in area intranet, e f. n. 32/151-2-2003 dell'Uf. Legislazione datato 11 aprile 2019).

on Degionations duties 11 aprile 2017)

## ATTENTI A QUEI DUE